

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – NAPOLI

RICORSO

nell'interesse della **Dr.ssa Zaira De Paola**, nata a Torre del Greco (NA) il 1.03.1980, (C.F.:DPLZRA80C41L259Z), rapp.ta e difesa in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato, dall'avv. Fabio Sarro (C.F. SRRFBA69M05G596K) e con lo stesso elett.te dom.ta in Napoli al Viale A. Gramsci n.19, con richiesta ex art. 136 del D.Lgs n. 104/2010 che le comunicazioni relative al processo vengano indirizzate al difensore anche al numero di fax 081/7612211 ovvero presso l'indirizzo di posta elettronica certificata fabio.sarro@avvocatismcv.it da intendersi ad ogni effetto quale domicilio digitale eletto per il giudizio

CONTRO

- **Il Ministero dell'Istruzione e del Merito;**
- **Ufficio scolastico regionale per la Campania**

Avverso e per l'annullamento

previa sospensione

- a) del decreto n. 71137 dell'11.11.2024 di approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre n. 2023, n. 206 e ss. mm., per la classe di concorso EEEE "Suola Primaria" per la Regione Campania;
- b) del decreto n. 76123 del 27.11.2024, che sostituisce il decreto n. 71137 dell'11.11.2024, di approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre n. 2023, n. 206 e ss. mm., per la classe di concorso EEEE "Suola Primaria" per la Regione Campania;
- c) del decreto n. 20921 del 2.12.2024, recante avviso per le operazioni finalizzate all'immissione in ruolo del personale docente con contratto a tempo indeterminato A.S. 2024/2025 destinato ai candidati vincitori della classe di concorso EEEE "Scuola Primaria";

- d) del decreto n. 21172 del 4.12.2024, recante avviso per le operazioni finalizzate all'immissione in ruolo del personale docente con contratto a tempo indeterminato A.S. 2024/2025 destinato ai candidati vincitori della classe di concorso EEEE "Scuola Primaria";
- e) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresi il Decreto Ministeriale n°206/2023 ed il Decreto Dipartimentale n°2576/2023, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente.

FATTO

Il Ministro dell'istruzione e del merito, in attuazione del piano di riforma finalizzato all'assunzione di almeno 70.000 docenti con il nuovo sistema di reclutamento, con proprio decreto n°206 del 26 ottobre 2023, dettava le disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola di infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno.

Detta disciplina prevedeva espressamente una riserva di posti, pari al 30% per ciascuna regione e per ciascuna tipologia di posto, in favore di coloro che avevano svolto un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno 3 anni scolastici, anche non continuativi. (Cfr. articolo 13 punto 9)

Con decreto dipartimentale n. 2576 del 06.12.2023, il Ministero dell'istruzione e del merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, bandiva il *"concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205"*.

In particolare, il concorso veniva indetto, su base regionale, per la copertura di n. 9641 posti vacanti di personale docente, su posto comune e di sostegno, della scuola dell'infanzia e primaria.

Giova sin d'ora precisare che la procedura selettiva era riservata ai soggetti già in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso e

che in materia di “posti da destinare al concorso”, l’art. 3 prevedeva, in aggiunta alla riserva del 30% disposta in favore dei c.d. “triennalisti”, la riserva di ulteriori posti, in ciascuna regione e per tipologia di posto, da destinare ai dipendenti appartenenti alle categorie di cui alla Legge 68/1999 e del D.Lgs n°66/2010 nei limiti numerici posti dall’allegato “A”.

Orbene, la prof.ssa De Paola, in possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione alla selezione, nonché detentrica del titolo di riserva ex art. 13, punto 9 del bando, presentava regolare istanza di partecipazione e veniva ammessa alla procedura selettiva in oggetto.

In particolare, per quanto qui di rilievo, la ricorrente presentava la propria istanza di partecipazione alla selezione, concernente l’ufficio regionale della Campania, per la classe di concorso EEEE “*posto comune scuola primaria*”.

La selezione era articolata in due prove d’esame (scritta ed orale) nonché nella valutazione dei titoli posseduti dai candidati.

Nel dettaglio la Commissione aveva a disposizione l’attribuzione di un massimo di 100 punti per ciascuna prova, con soglia di sufficienza fissata a 70 punti.

I candidati risultati sufficienti nelle prove, scritta ed orale, sono stati ammessi alla valutazione dei titoli ai quali era previsto un tetto massimo di 50 punti.

La ricorrente, dunque, partecipava regolarmente alla procedura di concorso, superando le prove d’esame alle quali otteneva, rispettivamente, il punteggio di 76.00 alla prova scritta e di 100.00 a quella orale, mentre i titoli da lei posseduti venivano valutati 30,50, per un totale di 206,50 punti.

Il risultato conseguito avrebbe dovuto garantire alla ricorrente l’accesso alla graduatoria in posizione utile; con decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania n. 71137 dell’11 novembre 2024 veniva pubblicata la graduatoria di merito del concorso de quo nella quale, tuttavia, non figurava l’odierna ricorrente.

La prof.ssa De Paola, pur non ricevendo alcuna comunicazione a riguardo, accedendo al sito internet dell’amministrazione ed analizzando la suddetta

graduatoria, aveva modo di riscontrare che diversi concorrenti (in possesso del suo stesso un titolo di riserva) risultavano nella graduatoria dei vincitori pur avendo, ottenuto un punteggio inferiore al suo.

Al fine di comprendere le ragioni dell'esclusione dal novero dei vincitori, la prof.ssa De Paola, in data 22.11.2024 si attivava prontamente, inoltrando apposita istanza di accesso agli atti ex art 22 L. n°241/1990 al fine di ottenere l'ostensione della seguente documentazione:

“dei verbali e degli atti comunque intesi sottoscritti dalla Commissione de qua e/o agli atti istruttori tenuti dal ministero dell'istruzione e del merito, e relativi al concorso in oggetto ed in particolare alla fase di valutazione dei titoli e di formazione della graduatoria della odierna istante e dei candidati che, pur avendo ottenuto un punteggio uguale o inferiore, risultano collocati in graduatoria;

delle schede di valutazione dei candidati suindicati - i vincitori della procedura con un punteggio uguale o inferiore a quello riportato dalla dott.ssa De Paola, nonché dell'odierna istante - eventualmente redatte da parte della Commissione e/o dal competente ufficio ministeriale in occasione della valutazione dei titoli e della formazione della graduatoria finale; di eventuali dichiarazioni rese dai candidati vincitori, che hanno ottenuto un punteggio inferiore rispetto a quello dell'odierna istante in relazione ad entrambe le classi di concorso, relative all'eventuale possesso di titoli di riserva e/o di preferenza;

del documento e/o il verbale e/o l'atto comunque inteso contenente il punteggio ottenuto dai candidati idonei non vincitori, considerato che il rilascio anche di tali documenti è indispensabile per valutare l'esatta collocazione dell'odierna istante nella graduatoria e per valutare se la stessa ha, o meno, un effettivo interesse a ricorrere in via giurisdizionale per la tutela delle proprie ragioni e dei propri interessi”.

L'Amministrazione ad oggi non ha riscontrato detta istanza, per cui la ricorrente non è stata messa nelle condizioni di comprendere le modalità con cui si è pervenuti alla formazione della suddetta graduatoria, soprattutto con riferimento alle percentuali di riserva dei posti assegnati ai concorrenti, determinando, così,

una grave quanto illegittima compressione del diritto alla difesa costituzionalmente garantito.

In data 27 novembre 2024, con decreto n°76123, l'Amm.ne resistente procedeva alla rettifica della graduatoria di merito dalla quale inopinatamente risulta ancora esclusa nonostante il punteggio ottenuto, che unitamente al possesso del titolo di riserva, avrebbe dovuto garantirle quanto meno la posizione n. 142 in graduatoria, valida per l'ottenimento dell'incarico.

Successivamente, con i provvedimenti impugnati sub lett.c) e d); l'Amm.ne scolastica ha iniziato l'immissione in ruolo dei soggetti dichiarati vincitori.

I provvedimenti impugnati, manifestamente illegittimi, sono meritevoli di essere annullati e/o riformati in parte qua alla luce dei seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 13 D.M. 206/2023 NONCHE' DELL'ART. 3 DEL BANDO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 E 97 COST. – ECCESSO DI POTERE – SVIAMENTO – ILLOGICITA'

Per meglio inquadrare la presente censura, appare doveroso, già in premessa, ricordare che il bando articola il concorso *de quo* in due prove (scritta ed orale), con attribuzione di massimo 100 punto per ciascuna prova con quota di sufficienza fissata a 70 punti.

L'art. 8 del bando prevede, altresì, ulteriori 50 punti, quale limite massimo, da assegnare in ragione dei titoli accademici, scientifici e professionali posseduti, tassativamente elencati nell'allegato B del bando di concorso, da assegnare esclusivamente ai candidati che abbiano raggiunto la sufficienza in entrambe le prove d'esame.

La somma dei punteggi ottenuti nelle due prove, scritta ed orale, e quella attribuita per i titoli regolarmente posseduti dai candidati, determinano il punteggio finale e la conseguente collocazione in graduatoria.

Peraltro, la graduatoria de quo “*è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso...la graduatoria è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all’art. 13, commi 9 e 10, del Decreto Ministeriale*” (cfr. art. 9 Bando prot. 2576/2023).

Di talché, la graduatoria, pubblicata in esito alla procedura selettiva, elenca solo i graduati in numero pari ai posti banditi, *id est*, **sono presenti in graduatoria esclusivamente i vincitori, non essendo possibile per un candidato idoneo, ma graduato in posizione non sufficiente alla immediata chiamata in servizio, conoscere il suo concreto e reale posizionamento in esito al concorso.**

Non sfugge all’attenzione dell’On.le Collegio, infatti, che la richiamata disposizione concorsuale, limitando la formulazione della graduatoria di merito ai soli “vincitori”, confligge apertamente con le ulteriori disposizioni contenute nello stesso articolo, che prevedono sia la validità annuale della graduatoria sia la possibilità di procedere al c.d. scorrimento nel medesimo arco temporale.

Ne consegue, quale logico corollario, che il candidato risultato idoneo, come nel caso dell’odierna ricorrente, non potendo conoscere l’esatto posizionamento in graduatoria, non potrà mai verificarne la correttezza nonché, in ipotesi di “scorrimento”, la sussistenza di una concreta possibilità per una successiva chiamata in servizio.

Ma vi è di più!

Nel caso di specie, la graduatoria finale di merito non rispetta minimamente le disposizioni del bando relative alla riserva di posti.

Come ricordato in precedenza, l’art. 3 del bando prevede, in primis, una riserva del 30% dei posti da assegnare, per ogni regione e per ciascuna tipologia di posto, in favore dei c.d. “triennalisti”, nonché ulteriori riserve di posti da destinare ai soggetti rientranti nelle categorie di cui alla L n°68/1999, D.Lgs. n°66/2010 e del D.L n°44/2023, rinviando espressamente agli Allegati 1 ed “A”

per il loro dimensionamento numerico rispetto al totale dei posti messi a concorso.

Orbene, dal combinato disposto delle citate disposizioni e dei relativi allegati, emerge chiaramente che in Campania per la categoria di concorso “EEEE comune primaria” sono stati banditi complessivi 166 posti, di cui ben 49 da assegnare ai “triennalisti” per effetto della riserva del 30% posta dall’art. 13 D.M. 206/2023, quindi, totalmente disancorati dalle percentuali di riserva previste per le altre categorie indicate nell’Allegato A del bando.

Di talché, le graduatorie finali di merito avrebbero dovuto rispettare il prefato riparto attraverso l’esatta indicazione della categoria di riserva eventualmente presa in considerazione per ognuno dei 166 candidati risultati vincitori del concorso che ci occupa.

Effettuate queste precisazioni, va segnalato che la ricorrente, nel partecipare al concorso, ha correttamente indicato il possesso del titolo di riserva ex art. 13, commi 9 e 10, del DM 206/2023, avendo prestato servizio presso istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti la pubblicazione del bando, elencando Istituti e periodi temporali nelle apposite sezioni del modulo di domanda.

Ciononostante, come riferito in narrativa, la prof.ssa De Paola è stata illegittimamente esclusa dalla graduatoria di merito dei vincitori.

La ricorrente, infatti, ha concluso la procedura concorsuale col punteggio complessivo di 206,50, e, benché in possesso del titolo di riserva, non risulta nell’elenco dei vincitori nonostante siano presenti numerosissimi candidati con un punteggio considerevolmente inferiore al suo.

Ed infatti, visionando la graduatoria di merito si osserva che i candidati collocati dalla posizione 143 alla 166 (da Piccirillo Simona ad Acerrano Anna) pur avendo conseguito un punteggio inferiore a quello della odierna ricorrente, risultano vincitori per effetto della citata riserva dei triennalisti.

In altre parole, in maniera del tutto arbitraria, la Commissione di concorso, in patente violazione delle norme richiamate in epigrafe, ha ignorato il possesso da parte della ricorrente del titolo di riserva da triennialista (benché riconosciuto e valutato in sede di scrutinio) così escludendola illegittimamente dalla graduatoria di merito.

La denunciata violazione appare ancor più grave ove si consideri che, in seguito alla pubblicazione della prima graduatoria di merito dell'11 novembre 2024, la prof.ssa De Paola inoltrava all'Amministrazione resistente istanza di accesso agli atti per l'acquisizione della documentazione necessaria alla comprensione delle effettive modalità con cui si è pervenuti alla formazione della graduatoria di concorso, ad oggi rimasta inevasa.

Invero, è proprio la formulazione della graduatoria ad essere di difficile comprensione poiché il Bando non specifica come siano attribuiti i posti di riserva né quale sia l'ordine di preferenza delle categorie.

Ed infatti, la graduatoria definitiva di merito, oltre alla specifica indicazione dei punteggi conseguiti, reca una colonna denominata “*riserva 30%*” ed una genericamente definita “*titoli di riserva*”, senza tuttavia precisare quali siano i criteri di attribuzione della posizione in graduatoria in relazione allo specifico titolo di riserva posseduto dai candidati.

In questa ottica, per la ricorrente (così come per tutti i candidati che pur idonei non siano ricompresi tra i vincitori), è del tutto impossibile capire quali siano le ragioni che abbiano portato alla formazione della graduatoria definitiva ed al sopravanzamento di candidati con un punteggio inferiore in esito alla procedura selettiva.

E cioè, l'intero impianto normativo regolante la formazione della graduatoria, a rendere incomprensibile l'iter logico-giuridico seguito dall'Amm.ne e dal quale è scaturita l'individuazione dei vincitori della procedura selettiva.

Una simile condotta, però, contrasta apertamente con i principi di uguaglianza, buon andamento e proporzionalità che sempre devono governare l'operato della Pubblica Amministrazione.

D'altronde, con riferimento alla necessità di trasparenza nell'espletamento dei concorsi pubblici, si è ripetutamente espressa la giurisprudenza amministrativa, affermando che *“con specifico riferimento alle modalità di fissazione dei criteri di valutazione da parte della commissione giudicatrice di una procedura selettiva pubblica, il giudice amministrativo ha evidenziato che "l'adempimento si inquadra, pertanto, nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti”* (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, Sent., (data ud. 06/03/2024) 21/03/2024, n. 5679, ex multis, [Cons. Stato, VI, 17 maggio 2017, n. 2334](#); VI, 27 settembre 2016, n. 3976; 19 marzo 2015, n. 1411; VI, 26 gennaio 2015, n. 325; VI, 3 marzo 2014, n. 990)" (cfr. [Cons. Stato, sez. III, sent. n. 864 del 29 gennaio 2021](#); [Cons. Stato, sez. V, sent. n. 495 del 21 gennaio 2019](#)).

Nel caso che ci occupa non sono stati preventivamente stabiliti i criteri di priorità da assegnare ai diversi titoli di riserva, né è chiarito in graduatoria per quale motivo candidati con un punteggio inferiore sopravanzino altri concorrenti, anch'essi riservisti e titolari di un punteggio maggiore.

Dalle considerazioni che precedono, deriva l'illegittimità della graduatoria di merito approvata dall'Ufficio scolastico regionale per la Campania, nella parte in cui non ha compreso tra i vincitori la prof.ssa Zaira De Paola, nonostante abbia conseguito un punteggio tale da consentirle la collocazione in graduatoria come vincitrice per effetto della riserva del 30% prevista per i triennalisti.

Resta dimostrata, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati che vanno perciò annullati in parte qua.

ISTANZA ISTRUTTORIA

La graduatoria pubblicata dall'Ufficio scolastico regionale della Campania consente una conoscenza meramente parziale dei reali esiti del concorso, poiché sono resi noti solo i punteggi e le posizioni dei candidati risultati vincitori, mentre agli altri concorrenti non è dato conoscere il loro concreto posizionamento in graduatoria.

Non è, altresì, possibile conoscere i criteri di attribuzione dei posti assegnati ai possessori di titoli di riserva.

In ragione di ciò, si chiede di voler ordinare all'Amministrazione resistente il deposito in giudizio:

- 1) della graduatoria completa anche del posizionamento dei candidati risultati idonei ma non vincitori di concorso;
- 2) di tutta la documentazione relativa all'attribuzione dei posti in graduatoria oggetto di riserva, con particolare riferimento ai criteri di preferenza adottati;
- 3) della documentazione attestante i titoli di riserva posseduti dai candidati risultati vincitori benché abbiano ottenuto in esito alla procedura concorsuale un punteggio inferiore a 206,50, quello cioè conseguito dalla ricorrente, e quindi di tutti i graduati dalla posizione 143 alla posizione 166 (da Piccirillo Simona ad Acerrano Anna).
- 4) Di tutta la documentazione la cui ostensione è stata già richiesta dalla ricorrente con l'istanza di accesso ex L n°241/1990 del 24 novembre 2024, rimasta ad oggi inevasa dall'Amministrazione scolastica.

Con riserva, all'esito dell'accertamento istruttorio, di articolare motivi aggiunti.

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus* emerge dai motivi di ricorso che precedono.

Perimenti sussistente è il *periculum in mora*.

In particolare, la ricorrente attualmente risulta illegittimamente estromessa dalla graduatoria di merito dei vincitori per la classe di concorso EEEE, scuola primaria, benché abbia ottenuto 206,50 punti in esito alla procedura d'esame e sia legittimamente in possesso del titolo di riserva ex art. 13, commi 9 e 10, del Decreto Ministeriale n°206/2023.

Le riferite circostanze la collocano almeno al n° 143 della graduatoria e, quindi, in posizione utile ai fini dell' immissione in servizio, tra l'altro, già avviata dalla resistente Amministrazione con i provvedimenti impugnati sub lett c) e d).

Si chiede, quindi, all'Ecc.mo Collegio adito, l'adozione di tutte le misure cautelari, anche a carattere propulsivo, necessarie ad ottenere la rettifica della graduatoria di merito e la tutela effettiva della posizione giuridica della prof.ssa De Paola, altrimenti gravemente lesa.

CONCLUSIONI

Previo accoglimento dell'istanza istruttoria ed adozione delle più opportune misure cautelari anche a carattere propulsivo, accogliere il ricorso, e per l'effetto rettificare la graduatoria con inserimento della ricorrente almeno alla posizione n. 143, con ogni conseguente statuizione di legge, vittoria di spese, diritti ed onorari di causa in favore del difensore antistatario.

Il presente giudizio è soggetto al pagamento del contributo unificato nella misura di € 650,00.

Avv. Fabio Sarro

AL SIG. PRESIDENTE DEL TAR PER LA CAMPANIA NAPOLI

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER
PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41 C.P.A.**

Il sottoscritto Avv. Fabio Sarro, quale di difensore della Prof.ssa **Zaira De Paola**, nata a Torre del Greco (NA) il 1.03.1980 e residente in San Sebastiano al Vesuvio (NA) alla via M. Falconi 16, (C.F.:DPLZRA80C41L259Z), elett.te dom.ta presso il mio studio sito in Napoli al Viale A. Gramsci n°19, fabio.sarro@avvocatismcv.it da intendersi ad ogni effetto quale domicilio digitale eletto per il giudizio, espone quanto segue

PREMESSO CHE

- Con il ricorso che precede la prof.ssa Zaira De Paola ha avverso le risultanze del concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dal Ministero dell'istruzione e del merito con Decreto n°206/2023 e con Decreto dipartimentale n°2576/2024, ed in particolare:
 - 1) del decreto n. 71137 dell'11.11.2024 di approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre n. 2023, n. 206 e ss. mm., per la classe di concorso EEEE "Suola Primaria" per la Regione Campania;
 - 2) del decreto n. 76123 del 27.11.2024, che sostituisce il decreto n. 71137 dell'11.11.2024, di approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre n. 2023, n. 206 e ss. mm., per la classe di concorso EEEE "Suola Primaria" per la Regione Campania;
 - 3) del decreto n. 20921 del 2.12.2024, recante avviso per le operazioni finalizzate all'immissione in ruolo del personale docente con contratto a tempo indeterminato A.S. 2024/2025 destinato ai candidati vincitori della classe di concorso EEEE "Scuola Primaria";

- 4) del decreto n. 21172 del 4.12.2024, recante avviso per le operazioni finalizzate all'immissione in ruolo del personale docente con contratto a tempo indeterminato A.S. 2024/2025 destinato ai candidati vincitori della classe di concorso EEEE "Scuola Primaria";
- 5) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresi il Decreto Ministeriale n°206/2023 ed il Decreto Dipartimentale n°2576/2023, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente.
- Come segnalato in ricorso, la ricorrente con istanza di accesso ex L n°241/1990 del 24 novembre 2024, aveva richiesto l'ostensione di una serie di documenti che le avrebbero, tra l'altro, consentito di identificare in modo corretto e puntuale i candidati collocati in posizione utile nella graduatoria di merito approvata in data 11 novembre 2024, poi modificata e sostituita il successivo 24 novembre;
 - Il silenzio serbato dall'amministrazione scolastica sulla predetta istanza rende oggettivamente impossibile procedere alla corretta individuazione dei soggetti risultati vincitori del concorso de quo, e per l'effetto alla notificazione del presente ricorso nei modi ordinari;
 - La graduatoria di merito stilata dall'Amministrazione contiene, infatti, solo l'indicazione dei nominativi dei candidati risultati vincitori, circostanza che rende impossibile procedere alla loro identificazione ai fini della notificazione ordinaria;
 - Il cospicuo numero dei contro interessati rende ulteriormente difficile la notificazione del presente ricorso nelle forme e nei modi ordinariamente previsti;

Tanto premesso, il sottoscritto difensore, nella riferita qualità,

CHIEDE

A S.E. Ill.ma Sig. Presidente di essere autorizzato, ai sensi dell'art. 41 C.P.A., alla notifica per pubblici proclami del ricorso introduttivo, mediante

l'inserimento del ricorso stesso nel sito web istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania www.campania.istruzione.it, stante le difficoltà oggettive innanzi rappresentate.

Con osservanza

Nappoli 10.01.2025

Avv. Fabio Sarro